

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO  
DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA DIURNO E  
NOTTURNO P.O. DI MONFALCONE**

**ART. 1 – OGGETTO**

L'oggetto della procedura è il servizio di assistenza sanitaria diurno e notturno per l'area isontina con sede nel P.O. di Monfalcone di ASUGI (Distretto Basso Isontino) per un periodo di 12 mesi.

Il servizio richiede la disponibilità di un medico sui seguenti orari:

- giorni feriali: 20.00 - 08 .00 (turno notturno)
- giorni prefestivi e sabato: 10.00 – 20.00 e 20.00 – 08.00 (turno diurno e turno notturno)
- giorni festivi 08.00 – 20.00 e 20.00 – 08.00 (24 ore)
- una volta al mese in giorno feriale 14.00 – 20.00 (corsi di aggiornamento MMG)
- disponibilità di un ulteriore medico sui giorni prefestivi e sabato dalle ore 10.00 alle ore 20.00 e festivi e domenica dalle ore 8.00 alle ore 20.00 (turno diurno).

Il servizio si rivolge agli utenti residenti, domiciliati o temporaneamente presenti nel territorio regionale.

Le prestazioni sanitarie sono di carattere non differibile e si sostanziano, a seguito di valutazione da parte del professionista medico operante, in consigli telefonici, visite ambulatoriali o domiciliari. In caso di necessità va allertato il servizio di urgenza ed emergenza per l'intervento del caso.

Le prestazioni svolte devono essere registrate sia su apposito registro elettronico che su registro cartaceo fornito dall'Azienda. Vanno in ogni caso annotate le seguenti informazioni:

- a) nome, cognome, età e indirizzo dell'assistito;
- b) generalità del richiedente ed eventuale relazione con l'assistito (nel caso che sia persona diversa);
- c) ora della chiamata ed eventuale sintomatologia sospettata;
- d) ora dell'intervento (o motivazione del mancato intervento) e tipologia dell'intervento richiesto ed effettuato.

Per le visite domiciliari va anche compilato apposita scheda fornita dall'Azienda in duplice copia (una per assistiti e una acquisita agli atti).

Ove necessario vengono effettuate:

- le proposte di ricovero;
- le prescrizioni farmaceutiche secondo disposizioni vigenti;
- le certificazioni di malattia per i lavoratori per un massimo di 3 giorni;
- le riammissioni al lavoro degli alimentaristi (laddove previste);
- la compilazione di una relazione per il medico di assistenza primaria nei casi di particolare complessità;
- le constatazioni di decesso.

Le proposte di ricovero e la relazione per il medico curante devono indicare:

- la sintomatologia;
- l'eventuale diagnosi sospetta o accertata;
- la terapia prescritta o effettuata;
- la motivazione che ha indotto il ricovero e ogni altra notizia utile.

Il professionista medico deve garantire la continuità tra i turni attendendo l'arrivo del professionista che continua il servizio.

#### **ART. 2 – VALORE, DURATA E VARIAZIONI DEL SERVIZIO**

Il valore complessivo dell'appalto è pari a € 427.440,00 IVA esclusa se dovuta per la fornitura del servizio di assistenza sanitaria diurno e notturno con sede nel P.O. di Monfalcone per un periodo di 12 mesi, a decorrere presumibilmente dal 28/07/2024.

Il valore a base d'asta per la fornitura del servizio è pari a € 60,00/ora IVA esclusa se ed in quanto dovuta.

L'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato per un importo pari ad € 384.696,00 calcolati con riferimento alla figura del medico sulla base dei seguenti elementi: costo medio orario, spese generali e utile d'impresa.

L'ASUGI potrà recedere anticipatamente dal contratto, anche in forma parziale, qualora nei servizi della stessa intervengano trasformazioni di natura tecnico-organizzative rilevanti ai fini e per gli scopi del servizio appaltato o qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative nonché direttive regionali in materia di economia e finanza pubblica non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, previo preavviso scritto di almeno tre mesi, senza che la Ditta aggiudicataria abbia diritto ad alcuna indennità di rivalsa.

#### **ART. 3 – MODALITA' DI AVVIO DEL SERVIZIO E PERIODO DI PROVA**

Entro 15 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, la Ditta dovrà fornire:

1. nominativo e recapito telefonico del coordinatore del servizio;
2. elenco del personale impiegato nell'appalto, completo di relativo curriculum vitae;
3. copia della polizza RCT/RCO come previsto dall'art. 13;
4. copia della garanzia definitiva come previsto dall'art. 14;
5. ogni altro documento previsto dal presente capitolato.

Il servizio è sottoposto ad un periodo di prova pari a 30 giorni a partire dalla data di avvio effettivo del servizio al fine di consentire alla Stazione appaltante una valutazione ampia e complessiva del rapporto.

Qualora al termine di detto periodo di prova il servizio non sia stato pienamente efficace (su segnalazione documentata del DEC), potrà essere concessa un'ulteriore dilazione di un termine non superiore alla metà del tempo originariamente previsto, al cui termine, ove non sia possibile sciogliere la riserva di cui sopra, il rapporto potrà essere risolto senza necessità di ulteriore formalità. L'eventuale mancato superamento del periodo di prova dovrà risultare da relazione motivata del RUP/DEC aziendale. In caso contrario il rapporto contrattuale s'intenderà confermato per la durata prevista senza altre formalità.

In caso di risoluzione del contratto per mancato superamento del periodo di prova, all'Operatore economico aggiudicatario spetterà il solo corrispettivo dei servizi già erogati, escluso ogni altro rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo, ed esso dovrà altresì impegnarsi ad assicurare l'esecuzione del servizio fino al subentro del nuovo contraente.

#### **ART. 4 – ONERI A CARICO DI ASUGI**

ASUGI mette a disposizione:

- i locali per lo svolgimento delle attività richieste (come da planimetria allegata);

- le attrezzature, gli arredi ed i beni strumentali ad uso sanitario;
- i presidi sanitari specifici e i prodotti farmaceutici;
- gli strumenti di comunicazione cartacei ed informatici necessari allo svolgimento delle attività previste;
- un'autovettura di servizio per le eventuali visite domiciliari.

Inoltre, favorisce una corretta gestione della strumentazione e dei presidi da parte degli operatori sanitari impiegati nel servizio.

#### **ART. 5 – OBBLIGHI E ONERI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA**

Oltre a quanto indicato nella lettera d'invito che, contestualmente all'aggiudicazione, si intende integralmente recepita ed ai diversi oneri derivanti da tutti gli atti di gara, sarà esclusivo onere della Ditta aggiudicataria garantire le seguenti funzioni:

- oneri derivanti dall'acquisto, fornitura/utilizzo di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari allo svolgimento dell'attività sanitaria in regime di affidamento;
- osservare e far osservare al proprio personale tutte le disposizioni di carattere organizzativo, regolamentare ed igienico che l'Amministrazione dell'ASUGI ritenga di dover impartire sulle modalità di esecuzione del servizio, oltre che tutte le norme vigenti in materia di antinfortunistica, di antincendio, di igiene pubblica, o che venissero emanate durante il periodo di validità del contratto;
- garantire la regolarità del servizio con proprio personale qualificato, sia sul piano tecnico che su quello dell'esperienza specifica nel settore;
- assicurare la continuità del servizio anche in caso di malattie, ferie, scioperi o ogni altra causa di assenza;
- destinare all'espletamento del servizio medici in possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare;
- provvedere a tutti gli adempimenti di legge relativi al rapporto di lavoro del proprio personale;
- garantire che ciascun operatore in servizio abbia il "Corso generale e specifico in ambito sanitario sulla sicurezza", di cui dovranno essere forniti i relativi attestati;
- garantire il rispetto degli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro e medicina preventiva, previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m. e i., come disposto nel paragrafo "Osservanza delle norme in materia di sicurezza sul lavoro";
- dare adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile e professionale degli operatori impiegati;
- informare il personale sulle prescrizioni in materia di privacy, in particolare nel trattamento dei dati personali e sul divieto di divulgazione degli stessi;
- far fronte a qualsiasi responsabilità risarcitoria inerente allo svolgimento delle attività che possono eventualmente derivare da danni causati agli immobili o a cose della Azienda Sanitaria, agli utenti o a terzi, personale compreso, esonerando con il presente contratto l'Azienda da qualsiasi responsabilità penale, civile ed amministrativa, purché queste non siano imputabili o derivanti da inadempienze da parte dell'Azienda stessa;
- predisporre dei report mensili in formato cartaceo ed informatico (file in formato MS excel – access comunque su formati di utilizzo comune che non necessitino l'utilizzo di software che comportino oneri per l'Azienda) relativi alla rilevazione e all'analisi delle prestazioni erogate, da consegnare al Direttore dell'Esecuzione del Contratto;

- mettere a disposizione uno specifico recapito telefonico e/o mail del relativo referente al fine di poter garantire la continuità assistenziale e l'integrazione con il personale sanitario Aziendale;
- provvedere alla formazione permanente per il personale coinvolto nel servizio, anche mediante la partecipazione alle attività formative eventualmente promosse dall'Azienda;
- provvedere a sostituire il personale impiegato nel servizio nel caso in cui il Direttore dell'Esecuzione del Contratto ne evidenzi l'assoluta necessità (personale senza sufficiente esperienza professionale, ecc.).

Sono, altresì, a carico della Ditta aggiudicataria ogni onere e spesa relativo a:

- fornitura al proprio personale di tesserini identificativi, abbigliamento/divise, strumentazione professionale necessaria, dispositivi di protezione individuale (calzature, guanti, visiere, occhiali di protezione, ecc.); si precisa che tutte le tipologie di guanti necessarie allo svolgimento delle attività richieste rientrano nei dispositivi di protezione individuale, già presenti nell'Azienda Sanitaria;
- sistemi di pianificazione, gestione e controllo degli interventi;
- utilizzo dell'applicativo per la gestione SCA (Life 1st);
- riscossione dei ticket relativi a tutti gli utenti non residenti in regione e a coloro che non usufruiscono del domicilio sanitario in territorio regionale per conto di ASUGI e versamento sul conto corrente di ASUGI con modalità e tempistiche da concordarsi con il Direttore della S.C. Distretto Basso Isontino;
- ogni altro onere non espressamente attribuito all'Azienda.

La visita medica per gli utenti non residenti in regione o che non usufruiscono del domicilio sanitario e non hanno effettuato la scelta di un Medico di Medicina Generale presso il distretto di appartenenza è soggetta al pagamento della tariffa prevista per le visite occasionali dei MMG, come sotto riportato, per il quale l'aggiudicatario è tenuto a rilasciare regolare ricevuta:

- visita ambulatoriale €20,00
- visita domiciliare €35,00

L'Aggiudicatario è unico ed esclusivo responsabile nei confronti del personale assegnato al servizio per l'adempimento di tutte le obbligazioni di legge, normative e contrattuali, disciplinanti il rapporto di lavoro e in particolare di tutti gli obblighi previdenziali, assistenziali e assicurativi.

La Ditta aggiudicataria, prima dell'inizio del servizio, dovrà altresì fornire al Direttore dell'Esecuzione del Contratto o suo delegato, idonea dichiarazione attestante che gli operatori, se trattasi di cittadini non comunitari, qualora non residenti nello Stato Italiano, siano tuttavia in condizione di soggiornarvi nel rispetto di tutte le disposizioni vigenti in materia, nonché che per gli stessi siano stati assolti tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

La Ditta deve garantire tutti gli accertamenti per assicurare l'idoneità psico-fisica del personale che sarà sottoposto, a cura e a spese della Ditta, ai controlli sanitari previsti dalla normativa vigente.

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire che il proprio personale:

- si presenti in servizio in condizioni decorose: divisa pulita e in ordine, cartellino identificativo, capelli raccolti, trucco non esagerato, evitando un uso eccessivo di monili;
- rispetti le norme di educazione che definiscono i criteri di comportamento civile e di correttezza etica nel lavoro, in particolare, rispetti la puntualità e le modalità di erogazione delle prestazioni concordate;

- mantenga un comportamento di collaborazione e rispetto verso gli utenti ed i familiari degli stessi;
- mantenga nei confronti dei pazienti e del personale dell'Azienda in generale, un atteggiamento di carattere esclusivamente professionale;
- non accetti benefici e/o compensi di qualsiasi genere da parte degli utenti e dei loro familiari.

#### Possesso e mantenimento dei requisiti

La ditta aggiudicataria seleziona il personale e garantisce che tutti i requisiti sotto elencati (titoli, iscrizioni, attestazioni, etc.) nonché l'insussistenza di cause di incompatibilità e/o conflitti di interesse con lo svolgimento dell'attività specifica presso ASUGI siano posseduti e mantenuti dai professionisti impiegati nell'appalto.

Qualora nella verifica della corretta esecuzione contrattuale ASUGI dovesse appurare che il personale impiegato nell'appalto non è in possesso dei requisiti richiesti, si riserva di richiedere la sostituzione dei relativi professionisti, fatta salva ogni altra azione a tutela dei propri interessi.

La comprova - ad opera dei singoli - del possesso dei requisiti richiesti dovrà avvenire esclusivamente tramite presentazione di CV redatto secondo il modello europeo.

L'Azienda si riserva di non accettare, per l'esecuzione del servizio in argomento, personale non rispondente ai requisiti richiesti.

#### Doveri e segreto d'ufficio

Il personale della ditta dovrà mantenere il segreto d'ufficio su fatti o circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento dell'ASUGI, dei vari servizi o comunque su fatti e circostanze dei quali abbia avuto notizia durante l'espletamento del servizio, con l'obbligo di riferire ogni caso rilevante al Responsabile del Distretto o suo delegato.

#### Obblighi sanitari

Il personale sarà sottoposto a cura e a spesa della ditta oltre che alle vaccinazioni di legge obbligatorie e facoltative, anche ai controlli sanitari previsti per il personale di assistenza.

La Ditta dovrà esibire, su apposita richiesta, alla Direzione Sanitaria dell'ASUGI durante il periodo contrattuale, documentazione comprovante la situazione vaccinale, gli esami ematochimici previsti e certificazione di idoneità all'attività lavorativa stilata da parte di medico autorizzato.

In ogni momento la Direzione Sanitaria dell'ASUGI potrà disporre l'accertamento del possesso dei requisiti sopra menzionati.

#### Manutenzione locali e arredi

L'assegnatario è responsabile del mantenimento dello stato dei locali e degli arredi assegnati messi a disposizione. Prima dell'avvio del contratto verrà redatto un verbale in contraddittorio tra le parti per la consegna e presa in carico da parte del gestore dei locali e delle attrezzature esistenti.

Sono a carico dell'impresa appaltatrice tutti gli eventuali danni che dovessero verificarsi per negligenza ovvero per imperizia da parte del proprio personale addetto al servizio. La sostituzione dei beni che si rendesse necessaria durante la vigenza del contratto è a carico dell'affidatario.

Durante la vigenza del contratto l'affidatario individuato potrà integrare le attrezzature in dotazione secondo il proprio apprezzamento individuale, tali integrazioni alla fine del rapporto potranno essere rimosse.

Qualora l'affidatario, al fine di rendere maggiormente confortevoli gli spazi interni ed esterni della struttura, intenda integrare e/o sostituire quanto messo a disposizione dall'ASUGI con beni che alla scadenza del contratto non intenda rimuovere dovrà elencare nel progetto le nuove dotazioni e l'utilità che ne deriva.

**ART. 6 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Il regolare andamento dell'esecuzione del contratto è verificato attraverso il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, salva diversa indicazione riportata negli atti di programmazione o nei provvedimenti di affidamento in ragione della specifica competenza richiesta.

**ART. 7 – PERSONALE IMPIEGATO, REQUISITI DI PROFESSIONALITA' E NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Il personale sarà interamente organizzato e gestito dalla Ditta aggiudicataria, che deve garantire l'espletamento del servizio attraverso medici in possesso dei titoli previsti dalle vigenti norme di legge e dell'idoneità psicofisica al servizio stesso.

Dovranno operare secondo protocolli e procedure operative concordate e condivise con la Struttura di riferimento.

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire la continuità del servizio da parte dei medesimi operatori, salvo casi accertati di incompatibilità o cause di forza maggiore, al fine di contenere al massimo il fenomeno del turn-over.

Il personale impiegato dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici, ai sensi della normativa vigente:

**Art. 7.1 – Personale medico**Requisiti generali

- cittadinanza italiana o appartenenza ad uno Stato membro dell'Unione Europea *ovvero* non essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea purché in possesso di permesso di soggiorno (indicare la scadenza e l'eventuale rinnovo, in caso di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, studio, lavoro autonomo, lavoro subordinato a tempo indeterminato o ricongiungimenti familiari);
- Conoscenza della lingua italiana (almeno livello B2);
- godimento dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;
- non godere del trattamento di quiescenza.

Requisiti specifici

- laurea in medicina e chirurgia (con equipollenza del titolo riconosciuta dal Ministero se acquisito all'estero);
- abilitazione all'esercizio della professione medico chirurgica;
- iscrizione all'Albo dei Medici;
- comprovata esperienza di almeno 12 mesi come guardia medica o presso i servizi di emergenza in Aziende del S.S.N. o 118;
- acquisizione di competenze specifiche (almeno BLSD).

**Art. 7.2 – Responsabile del servizio**

La ditta aggiudicataria al momento della sottoscrizione del relativo contratto comunica il nome e recapiti (e-mail e telefono) del responsabile del servizio, il quale deve tenere i contatti e gestire il rapporto con la stazione appaltante.

La Ditta aggiudicataria dovrà inviare al Direttore dell'Esecuzione del Contratto o suo delegato il curriculum di tale figura che dovrà avere una comprovata esperienza pluriennale e competenza nella gestione ed organizzazione di servizi analoghi a quelli affidati.

Tale Responsabile dovrà essere sempre reperibile durante le ore di espletamento del servizio e dovrà disporre dei poteri e dei mezzi per garantire la rispondenza del servizio al presente capitolato.

Tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con detto incaricato, si intendono fatte direttamente alla Ditta aggiudicataria.

In particolare tale rappresentante responsabile dovrà:

- operare con orario fisso ed essere reperibile per qualsiasi problema organizzativo;
- garantire continuità e stabilità del personale, nonché un numero adeguato per lo svolgimento delle attività indicate;
- garantire tempestivamente le sostituzioni del personale assente;
- mantenere i rapporti con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto o suo delegato per la verifica della programmazione delle attività settimanali e mensili;
- predisporre dei protocolli per i controlli di qualità concordandoli con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto o suo delegato.

#### **ART. 8 – DOVERI DEL PERSONALE**

Il personale dovrà essere operativo almeno 10 minuti prima dell'inizio del servizio per un'adeguata trasmissione delle consegne tecniche e sanitarie e sarà tenuto ad intervenire anche quando l'attivazione avverrà sino al termine del servizio stesso e non potrà in alcun caso lasciare la postazione e allontanarsi fino a fine turno e fintanto che tutti i pazienti presenti non siano stati dimessi o trasferiti in altra sede ovvero fino alla presa in carico da parte del medico/altro personale montante turno.

È a carico dell'aggiudicataria l'onere di dotare il proprio personale di un sistema di tracciabilità delle presenze per la rilevazione degli orari svolti, che andrà controfirmata al Direttore dell'Esecuzione contrattuale e/o dai suoi assistenti.

Qualora in ASUGI sia disponibile un sistema informatizzato di rilevazione delle presenze, il personale impiegato nei servizi, dovrà dotarsi del badge magnetico, fermo che tali presenze saranno riconosciute solo previa validazione ad opera del Direttore dell'Esecuzione contrattuale e/o suoi assistenti.

Tutto il personale dipenderà ad ogni effetto dalla ditta aggiudicataria, dovrà essere informato in materia di sicurezza e prevenzione infortuni sul lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) e copertura per responsabilità civile nei confronti di soci e terzi e dovrà mantenere in servizio un contegno irreprensibile e decoroso.

Il personale dovrà utilizzare l'Hardware e il Software messo a disposizione da ASUGI per compilare la modulistica e i campi previsti nei sistemi informativi aziendali, necessari anche ad alimentare i sistemi informativi, finalizzati alla governance di rete e al rispetto dei debiti informativi verso Istituzioni locali e Regionali.

Esso è inoltre tenuto al rispetto dei Protocolli in uso in ASUGI oltre che alla compilazione di tutti i certificati e/o documenti richiesti da ASUGI e inerenti il servizio svolto.

La completezza delle compilazioni e l'appropriatezza della gestione sanitaria affidata sarà verificata, anche a campione, da ASUGI.

Il personale impiegato dovrà attenersi al rispetto di tutte le disposizioni relative alla privacy, al segreto professionale e non dovrà in alcun modo, né durante né al di fuori del servizio, utilizzare/diffondere/trattenere dati e/o notizie di cui sia venuto a conoscenza.

E' inoltre fatto divieto agli operatori di trattenere qualsiasi oggetto rinvenuto durante lo svolgimento del servizio.

#### **ART. 9 – CLAUSOLA SOCIALE**

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto,

l'aggiudicatario è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'art. 57 del D.Lgs. 36/2023, garantendo le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, nonché l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, di cui all'art. 51 del D.Lgs. 81/2015 e ss.mm.ii. (si rimanda altresì a quanto espresso dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei pareri 23/01/2013 n. 41 e 30/04/2014 n. 19).

#### **ART. 10 – CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEL CREDITO E SUBAPPALTO**

L'aggiudicatario esegue in proprio quanto oggetto del presente Capitolato. Il contratto non può essere ceduto, neanche parzialmente, a pena di nullità. La cessione del credito è regolata dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

#### **ART. 11- TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'aggiudicatario si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010 n. 136. Ai sensi dell'art. 3, comma 8 della medesima legge, l'ASUGI procederà alla risoluzione del contratto in tutti i casi in cui le transazioni, con eventuali sub-appaltatori dell'operatore economico aggiudicatario e i sub-contrattanti a qualsiasi titolo interessate al servizio, siano state eseguite senza avvalersi dell'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

#### **ART. 12 – CONTRATTI DI LAVORO**

La ditta aggiudicataria si impegna a rispettare nei confronti dei lavoratori, compresi gli eventuale soci lavoratori nel caso l'aggiudicatario risulti essere una Cooperativa Sociale, le clausole dei contratti collettivi nazionali e degli accordi regionali, territoriali e aziendali di riferimento, sia per la parte economica che per la parte normativa.

L'aggiudicatario si impegna ad assolvere agli obblighi contributivi nei confronti dei propri lavoratori in conformità alla pertinente normativa previdenziale, assistenziale ed assicurativa.

L'appaltatore:

- deve garantire il pagamento delle retribuzioni al personale con cadenza mensile entro il termine massimo stabilito dal CCNL di riferimento;
- deve assicurare il rispetto del D.L. 66/2003 in merito alla durata media dell'orario di lavoro;
- si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dagli ordinativi di servizio le norme regolamentari di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

Inoltre il Fornitore dovrà essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17 della legge 68/99.

Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 36/2023, il CCNL individuato è il CCNL Cooperative sociali. (codice T151).

#### **ART. 13 – ASSICURAZIONE DEL PERSONALE E DEGLI UTENTI**

L'impresa appaltatrice dovrà stipulare, prima dell'inizio dell'appalto, a sua cura e spesa, con una o più Società di assicurazione di primaria importanza una polizza RCT/RCO con massimale non inferiore ad Euro 1.000.000,00, contro ogni possibile danno causato a persone o cose inerenti all'oggetto del presente Capitolato, ferma restando l'intera responsabilità dell'impresa anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati. Esonera infine l'Azienda da ogni

responsabilità per i danni diretti e indiretti che possono derivare da fatti dolosi o colposi di terzi, compresi i dipendenti dell'Azienda, in conseguenza anche di furti. Copia della polizza dovrà essere consegnata all'amministrazione entro 30 giorni dall'aggiudicazione della gara. La polizza dovrà essere mantenuta in vigore per tutta la durata del contratto.

L'aggiudicatario risponderà direttamente ed indirettamente di ogni danno, che per fatto proprio o del personale addetto, possa derivare all'ASUGI, nei confronti del personale addetto compresi i soci lavoratori e dei terzi, e si impegna quindi al pronto risarcimento del danno in forma diretta o tramite idonea assicurazione all'uopo stipulata, fatto salvo ogni eventuale potere di rivalsa da parte dell'Azienda nelle forme consentite dalla legge.

#### **ART. 14 - GARANZIE**

Per la particolarità del servizio richiesto e la specificità della procedura, in considerazione della complessità organizzativa del servizio, ai sensi dell'art. 1 comma 4 della L. 120/2020 si ritiene di richiedere all'offerente, a pena di esclusione, la presentazione di una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 106 del D.lgs. 36/2023, pari all'1% del prezzo base dell'appalto.

Essa può essere presentata sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.

Ai sensi dell'art. 106, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c2 del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 104 comma 4 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 104, comma 5 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, anche se non ancora costituito, la garanzia deve coprire le obbligazioni di ciascuna impresa del raggruppamento medesimo.

La garanzia può essere ridotta ai sensi dell'art. 106 comma 8 del D.lgs.36/2023, attraverso la presentazione della Dichiarazione sostitutiva (Allegato D).

All'atto della sottoscrizione del contratto, con le medesime modalità verrà richiesta la garanzia definitiva i sensi dell'art. 117 del D.lgs. 36/2023. La garanzia definitiva è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

L'ASUGI potrà in qualunque momento trattenere dal deposito cauzionale i crediti derivanti a suo favore dal presente atto per l'applicazione di eventuali penalità. In tali ipotesi l'Aggiudicatario dovrà provvedere alla ricostituzione dell'ammontare del deposito cauzionale, ovvero alla sua reintegrazione, entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla data della relativa comunicazione. In caso di risoluzione del rapporto contrattuale per inadempimento

dell'Aggiudicatario, come specificato nel presente Capitolato Speciale, l'Azienda incamererà, con atto amministrativo, a titolo di penale, detto deposito cauzionale fermo ed impregiudicato il diritto al risarcimento per eventuali danni.

Lo svincolo del suddetto deposito, verrà accordato, previa richiesta da parte dell'Operatore economico affidatario, dall'amministrazione appaltante a seguito di accertamenti sulla regolarità contributiva, come previsto dall'art. 16 bis, comma 10, L. 2/2009.

#### **ART. 15 – REVISIONE PREZZI**

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al manifestarsi di eventi imprevisi o imprevedibili al momento della formulazione dell'offerta economica presentata in gara, si verificasse una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, il corrispettivo verrà aggiornato nella misura dell'ottanta per cento della variazione dell'indice FOI pubblicato dall'ISTAT su base annua.

#### **ART. 16 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

L'ASUGI potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 ed assicurare direttamente la continuità del servizio, come previsto all'art. 124 del medesimo Codice, nei seguenti casi:

1. mancato avvio del servizio per causa imputabile all'affidatario;
2. mancato superamento del periodo di prova;
3. documentate contestazioni relativamente all'espletamento del servizio;
4. sospensione, abbandono o mancata effettuazione del servizio in argomento;
5. gravi e ripetute inadempienze in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
6. eventi ritenuti dannosi o lesivi per l'immagine e/o l'operatività dell'Amministrazione;
7. cessione totale o parziale del contratto al di fuori dei casi previsti dall'art.119 del D.Lgs 36/2023;
8. violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165”;
9. irregolarità nell'applicazione delle norme contrattuali disciplinanti il rapporto di lavoro con particolare riferimento al trattamento economico dei dipendenti, agli aspetti previdenziali, assistenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'Azienda procederà secondo quanto previsto dall'art. 11 del D.Lgs. 36/2023. Qualora il ritardo sia ripetuto per più di tre volte, costituirà motivo per la risoluzione di diritto del contratto;
10. perdita da parte del concessionario dei requisiti di legge per svolgere il servizio oggetto della concessione o per contrarre con la pubblica amministrazione;
11. violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/10 e ss.mm.ii., nonché di tutti gli altri adempimenti previsti dalla suddetta legge.
12. gravi violazioni delle clausole contrattuali, non eliminate in seguito a diffida formale, anche di uno soltanto degli obblighi contrattuali, tali da compromettere la regolarità del servizio;

13. grave violazione dei programmi temporali di esecuzione del servizio, stabiliti o concordati con l'Amministrazione;
14. in caso di frode, grave negligenza.

Si sottolinea, che il contratto può essere risolto, in qualsiasi momento, se il servizio non viene svolto secondo le prescrizioni del presente Capitolato già dal primo giorno di avvio del servizio.

In caso di risoluzione, l'Aggiudicatario non potrà accampare pretese di sorta e conserverà solo il diritto alla contabilizzazione e pagamento dei lavori eseguiti.

L'Amministrazione, potrà effettuare in qualsiasi momento, direttamente e con personale delegato, controlli circa la qualità e la funzionalità del servizio, riservandosi di sospendere i pagamenti nel caso in cui le prestazioni non venissero effettuate nel rispetto del presente Capitolato.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di indire una nuova procedura o di rivolgersi alla seconda migliore offerente, secondo previsioni di legge, addebitando in entrambi i casi alla Ditta inadempiente le eventuali spese sostenute in più dall'Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

L'affidamento a terzi, in caso di risoluzione del contratto, verrà comunicato all'impresa inadempiente.

L'esecuzione in danno, non esimerà la ditta inadempiente da ogni responsabilità in cui la stessa possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione del contratto.

L'Amministrazione si riserva, inoltre, di promuovere ogni eventuale azione per il risarcimento dei danni conseguenti e connessi all'interruzione anticipata dell'obbligazione.

Qualora l'Aggiudicatario non corrispondesse pienamente agli obblighi contrattuali, ovvero si riscontrassero deficienze nel servizio, che non consentano la prosecuzione neppure temporanea della gestione del servizio medesimo, sarà facoltà dell'Amministrazione di dichiarare, in qualsiasi momento, risolto il contratto, restando a carico della Ditta il risarcimento di eventuali danni ed il rimborso di eventuali spese derivanti all'Amministrazione.

#### **ART. 17 – SCIOPERI, ASSENZE E CAUSE DI FORZA MAGGIORE**

Trattandosi di servizio di pubblico interesse considerato essenziale l'aggiudicatario dovrà assicurare e garantirne l'erogazione senza soluzione di continuità e conformemente alla vigente normativa in tema di sciopero.

Analogamente il servizio dovrà essere assicurato anche qualora il personale della ditta sia coinvolto in vertenze sindacali.

La ditta aggiudicataria dovrà segnalare ad ASUGI a mezzo PEC, la data dello sciopero programmato con un anticipo di almeno cinque giorni, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 19.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso la ditta aggiudicataria dell'appalto potrà sospendere – a qualsiasi titolo - la prestazione dei servizi.

#### **ART. 18 – CONTROLLI E PENALITA'**

L'ASUGI, tramite i propri incaricati, potrà effettuare in qualsiasi momento controlli circa la qualità e la funzionalità del servizio, riservandosi di sospendere i pagamenti nel caso in cui le prestazioni non venissero effettuate nel rispetto del presente Capitolato.

L'ASUGI può effettuare periodiche verifiche sulle modalità operative prevista nel presente Capitolato e nella normativa vigente, sulle attrezzature e sul personale utilizzato

dall'aggiudicatario, per accertare che vi sia una perfetta rispondenza alle clausole del contratto e sia garantita la massima sicurezza.

A tal fine l'aggiudicatario assume l'impegno a consentire l'accesso e/o la visione della documentazione inerente il servizio in oggetto tenuta presso la sua sede legale o presso un indirizzo comunicato preventivamente all'ASUGI.

Nello specifico rientrano nei controlli ordinari, a cura del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (o suo assistente), i controlli:

- sullo svolgimento a regola d'arte dei servizi affidati;
- sulla corrispondenza quali-quantitativa delle prestazioni erogate rispetto a quanto richiesto dall'ASUGI, nonché a quanto proposto dall'aggiudicatario in sede di offerta.

Allorché si verificassero inadempienze/deficienze/irregolarità nell'espletamento dei servizi il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, redigerà un apposito verbale di contestazione, da inviare all'Aggiudicatario tramite raccomandata con avviso di ricevimento o tramite Posta Elettronica Certificata assegnando un termine, non inferiore a 5 gg. lavorativi, per la presentazione delle controdeduzioni.

Su tale documentazione si svolgerà un contraddittorio tra il Direttore dell'esecuzione dell'ASUGI e il Coordinatore del Servizio, all'esito del quale verrà decisa l'eventuale comminazione della penale.

La mancata esecuzione degli obblighi contrattuali stabiliti dal capitolato d'appalto contestati con verbale verificato in contraddittorio con l'aggiudicatario, comporterà l'applicazione delle penali sotto-specificate:

| <b>Inadempimento</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>Penale</b>                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Gravi azioni a danno della dignità personale degli assistiti                                                                                                                                                           | Fino a €2.500,00 ad episodio |
| Per ogni inadempienza del personale addetto al servizio quali: inosservanza di disposizioni operative, atteggiamenti poco decorosi o irrilevanti nei confronti degli assistiti, del personale di ASUGI e/o verso terzi | Fino a €300,00 ad episodio   |
| Per ogni abbandono ingiustificato del servizio                                                                                                                                                                         | Fino a €2.000,00 ad episodio |
| Per ogni ritardo nel prendere servizio, senza garanzia di copertura da parte del turno smontante                                                                                                                       | Fino a €1.000,00 ad episodio |
| Mancata comunicazione dei turni di servizio nei tempi previsti                                                                                                                                                         | Fino a €100,00 ad episodio   |
| Mancata disponibilità/utilizzo o non conformità dei DPI/divise                                                                                                                                                         | Fino a €200,00 ad episodio   |
| Mancata o non corretta compilazione nei termini previsti delle schede di soccorso/verbali di accesso/dimissioni degli utenti                                                                                           | Fino a €50 per ogni scheda   |
| Mancata comunicazione della data dello sciopero programmato con anticipo di almeno                                                                                                                                     | Fino a €500,00 ad episodio   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| cinque giorni                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |
| Altri fatti o circostanze che configurino ipotesi di mancata o difforme esecuzione del servizio rispetto a quanto richiesto dal presente capitolato.<br>L'ammontare della penale varierà in ragione della gravità, della numerosità e della frequenza della violazione riscontrata | Da €50,00 a €2.500,00 ad episodio |

In caso di recidiva l'entità delle penali è raddoppiata. Le sanzioni sono cumulabili.

La penale sarà comunicata formalmente all'Aggiudicatario e dedotta dall'importo della fattura in fase di liquidazione.

L'applicazione di 5 penali nell'arco di dodici mesi comporterà la risoluzione del contratto.

#### **ART. 19 – CORRISPETTIVO E PAGAMENTI**

L'Aggiudicataria dovrà emettere fatture mensili posticipate, intestate all'ASUGI, che dovranno pervenire entro i primi 20 giorni del mese successivo, fatta salva la possibilità di concordare per iscritto diversa scadenza.

Il pagamento avverrà ai sensi del D.lgs. n. 231/2002, entro 60 gg, con decorrenza dalla data di ricevimento fattura, previo accertamento della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali da parte del Direttore dell'esecuzione e previa verifica della regolarità del DURC.

Il pagamento si intende effettuato quando la somma è disponibile presso il Tesoriere dell'ASUGI ed eventuali oneri connessi ad operazioni successive restano a carico dell'operatore economico.

Le fatture, esclusivamente in forma elettronica, ai sensi della L. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214 (legge finanziaria 2008) e ss.mm.ii., dovranno essere emesse nel rispetto delle nuove disposizioni previste all'art. 17 ter del DPR 633/1972, così come modificato dalla Legge 190/2014 (Split payment), pertanto su ciascuna dovrà essere inserita l'annotazione "Scissione dei Pagamenti" così come disposto dall'art. 2 del decreto MEF del 23.01.2015.

A partire dal 01/01/2021 per quanto riguarda l'acquisto di servizi ad opera delle Aziende del SSN, è attivo il sistema denominato Nodo di Smistamento Ordini per la trasmissione telematica degli ordini. Sulle fatture elettroniche dovranno pertanto essere riportati gli estremi degli ordini d'acquisto al fine di dar corso alla loro liquidazione e successivo pagamento. Si precisa che in caso di raggruppamenti d'impresе o consorzi, dovrà essere presentata un'unica fattura ed un unico prospetto con tutti i necessari dettagli. A richiesta dovranno essere esibite le relative copie delle buste paga ed ogni altra documentazione richiesta dall'ASUGI.

La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora siano stati rilevati aspetti non conformi nell'esecuzione della fornitura e per i quali sia stata mossa contestazione al soggetto aggiudicatario. La liquidazione sarà sospesa altresì qualora non siano prodotti i documenti richiesti.

#### **ART. 20 – OSSERVANZA DELLE NORME SULLA SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI**

La ditta aggiudicataria è tenuta a trasmettere all'ente, almeno 15 giorni prima dell'avvio del servizio il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e ogni qualvolta questi dovesse essere variato, il nominativo e il recapito telefonico del sostituto.

E' fatto obbligo alla ditta aggiudicataria, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di osservare scrupolosamente le norme vigenti in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro ed in particolare quanto disposto dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., effettuando la valutazione dei rischi lavorativi connessi alla propria attività e adottando le misure di prevenzione e protezione contro i rischi stessi, rendendone edotti i lavoratori e fornendo eventuali DPI utilizzati nello svolgimento del servizio e ogni altro materiale necessario all'esecuzione dello stesso in sicurezza.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale e l'operatore economico, qualora richiesto e se necessario, procederanno alla stesura di un piano di coordinamento per l'attuazione delle misure di protezione e prevenzione dei rischi ai sensi dell'articolo 26 del D.lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii e in particolare il disposto dell'art. 4, comma 2, lettere a, b, c, nonché le norme vigenti in materia di igiene del lavoro.

Il personale della ditta aggiudicataria dovrà essere sottoposto a sorveglianza sanitaria preventiva e periodica ed essere in possesso del giudizio d'idoneità alla mansione specifica (espressa dal medico competente dell'operatore economico stesso) ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii..

L'aggiudicatario dovrà altresì dotare il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti nonché adottare tutti i provvedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità sia degli addetti che dei terzi.

I controlli sanitari, a cura e a spese dell'aggiudicataria, dovranno essere mirati ai rischi specifici derivanti dall'attività lavorativa oggetto dell'appalto, individuati sulla base delle informazioni acquisite dal Servizio di Prevenzione di ASUGI e dal medico competente della ditta (D. Lgs. 81/2008).

Il personale dovrà inoltre essere sottoposto alle vaccinazioni previste dalla legge.

Le dichiarazioni, gli obblighi ed i documenti richiesti in merito alle disposizioni di legge sulla sicurezza e la salute dei lavoratori, dovranno essere resi anche dagli eventuali candidati subappaltatori per i quali l'aggiudicataria richieda l'autorizzazione ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

In ogni momento l'ASUGI potrà disporre l'accertamento del possesso dei requisiti sopra menzionati.

La Ditta dovrà inoltre, conservare nella cartella personale di ogni operatore – ed esibire su richiesta di ASUGI – durante il periodo contrattuale, la documentazione comprovante la certificazione di idoneità lavorativa degli operatori (redatta dal Medico competente), la situazione vaccinale e gli esami ematochimici effettuati.

Qualsiasi violazione di norme di prevenzione infortuni ed igiene di lavoro risulta violazione degli obblighi contrattuali nei confronti di questa Azienda e, pertanto, se contestata in modo documentato, potrà diventare causa di immediata risoluzione del contratto.

#### **ART. 21 – OBBLIGO ALLA RISERVATEZZA E NOMINA DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI**

L'Aggiudicatario e tutti i suoi operatori incaricati all'espletamento del servizio affidato sono tenuti a trattare tutti i dati di titolarità dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI) e le notizie delle quali verranno in qualsiasi modo a conoscenza con la più assoluta riservatezza, in osservanza di quanto disposto dalla vigente normativa privacy, in particolare con quanto disposto dal D.lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii. e dalle linee guida dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nonché dal Regolamento (UE) 2016/679,

recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

In particolare, il personale impiegato è tenuto agli obblighi di riservatezza su fatti e circostanze concernenti i dati personali degli utenti, con particolare riguardo verso i dati sensibili dei quali abbia avuto notizia durante l'espletamento delle proprie mansioni, con l'obbligo di riferire tempestivamente ogni caso rilevante al Coordinatore del servizio, che dovrà comunicarlo nel più breve tempo possibile all'ASUGI.

Dovrà essere data evidenza all'ASUGI delle procedure poste in atto in ottemperanza della legge sopracitata.

Ai sensi del D. Lgsn. 196/2003 e dal Regolamento (UE) 2016/679, l'ASUGI, titolare del trattamento dei dati personali, designerà l'affidatario, tramite separata comunicazione, quale responsabile esterno del trattamento nella persona del suo legale rappresentante, in ragione dello svolgimento del servizio in oggetto. Copia della lettera di comunicazione andrà sottoscritta per presa visione e restituita ad ASUGI.

## **ART. 22 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI**

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 si precisa che i dati richiesti ai fini dell'ammissione alla presente gara sono soltanto quelli pertinenti e non eccedenti l'espletamento delle attività amministrative necessarie allo svolgimento delle pratiche di gara e che tali dati verranno trattati nel rispetto della normativa vigente, unicamente ai fini della procedura di individuazione del miglior offerente, della successiva stipula del contratto d'appalto e della sua successiva gestione. Si evidenzia altresì che tali dati non saranno diffusi, fatti salvi i diritti di accesso ex L. 241/90 o ex D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, art. 5, (Accesso Civico), che potrebbe comportare anche l'eventuale obbligatorietà di comunicazione dei dati suddetti ad altri concorrenti alla gara. E' fatta salva pure l'esigenza dell'Amministrazione di accertamento obbligatorio della veridicità dei dati dichiarati in sede di gara o comunque quanto previsto da disposizioni di legge vigenti. Gli interessati che conferiscono tali dati godono comunque dei diritti di cui all'Art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali "Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti" e agli artt. da 15 a 23, Considerando da 63 a 73 del citato RGPD, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che la riguardano nonché di alcuni diritti complementari tra cui il diritto a far rettificare, aggiornare, integrare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge nonché il diritto ad opporsi al loro trattamento o di chiederne la limitazione per motivi illegittimi.

## **ART.23 – SPESE CONTRATTUALI**

Tutte le spese, imposte, tasse, registrazioni, nessuna eccettuata, eventualmente inerenti e conseguenti alla stipula dell'affidamento, sono a completo carico dell'Operatore economico aggiudicatario.

## **ART. 24 – DOMICILIO LEGALE**

A tutti gli effetti del presente contratto, l'Operatore economico aggiudicatario eleggerà domicilio legale nel territorio dell'ASUGI.

## **ART. 25 – CONTROVERSIE**

Per tutte le controversie relative all'esecuzione contrattuale le parti convengono nel riconoscere in via esclusiva la competenza del Tribunale di Trieste.

**ART. 26 – NORME DI RINVIO**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel Capitolato d'appalto, si richiamano le norme comunitarie, quelle nazionali in materia di appalti pubblici per la fornitura di beni e servizi e la normativa della Regione Friuli Venezia Giulia vigente nella stessa materia, la legge e il regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, nonché le norme del codice civile e ogni altra norma comunque applicabile.

In caso di contrasto tra le disposizioni del presente Capitolato e quelle contenute in qualsiasi atto di gara o contrattuale, verrà privilegiata l'interpretazione più favorevole all'ASUGI.

**ART. 27 – AVVERTENZE**

L'operatore economico che presenta offerta è tenuto a sottoscrivere per accettazione le condizioni stabilite dal presente Capitolato per la prestazione di servizi.

*Il Direttore della S.C. Direzione Amministrativa  
di presidio ospedaliero e territorio isontino  
Avv.to Fosca Togni  
Firmato digitalmente*